

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 13 LUGLIO 1880

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 8. Nelle cause definite per transazione, nelle quali si faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a debito, tutte le parti si intenderanno solidalmente obbligate al pagamento delle dette tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario. »

A quest'articolo 8 l'onorevole Luporini propone (*Oh!*) che si aggiunga in fine dell'articolo 8:

« L'ampresso al patrocinio gratuito non potrà peraltro essere tenuto al pagamento di dette tasse, quando giustifichi di avere conseguito meno del sestuplo. »

*Voci.* Lo ritiri!

LUPORINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi oratori iscritti sull'articolo 8, lo pongo a partito così, come fu redatto dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 9. Qualora la sentenza che ha definita la causa di patrocinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta d'ufficio dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. »

« La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per la esazione delle tasse, diritti e spese notati a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per lo appello o altro rapporto qualsiasi. »

Sull'articolo 9 ha facoltà di parlare l'onorevole Aporti.

APORTI. Per debito di lealtà dichiaro che voterò contro questo articolo perchè, secondo me, aggrava le condizioni del povero; però mi permetto di sottoporre alla Commissione ed al Ministero un emendamento a questo articolo che mi pare giusto ed equo.

Questo articolo aggrava la condizione del povero perchè vorrebbe che il fisco per avere le proprie spese debba far notificare al povero la sentenza con tutte le sue motivazioni, e tutti sanno come alle volte queste sentenze siano molto voluminose e la sola spesa di cancelleria per farne spedire una copia sia enorme. Ora io, senza estendermi oltre, propongo questo emendamento all'articolo 9 che la notificazione di cui parla quest'articolo sia limitata al solo dispositivo della sentenza.

INDELLI, *relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Aporti, per le considerazioni da lui espresse. E credo sarà anche d'accordo con l'onorevole mini-

stro, tanto più che questa notificazione non ha effetto legale rimpetto alle parti.

Quindi si potrebbe, dopo le parole « la notificazione potrà essere fatta d'ufficio » aggiungere le parole « *nella parte dispositiva*, dopo decorsi, ecc. »

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho difficoltà di accettare questo emendamento, tanto più che non è fatto che nell'interesse fiscale e non ha alcun effetto nei rapporti fra le parti.

PRESIDENTE. Allora bisogna dire così: « Qualora la sentenza che ha definita la causa di patrocinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta di ufficio *nella parte dispositiva*. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Nella sola parte dispositiva.

PRESIDENTE. Nella parte dispositiva.

INDELLI, *relatore*. Nella sola parte dispositiva.

*Voci.* È lo stesso.

PRESIDENTE. Io guardo l'ultima edizione corretta.

INDELLI, *relatore*. Ecco, perdoni onorevole presidente, il dire « *nella parte dispositiva* » è formola esatta, ma io preferisco dire: « *nella sola parte* » come mi sembra preferisca anche l'onorevole ministro. La sentenza è un'unità, e potrebbe diversamente nascere il dubbio se per dispositivo della sentenza s'intenda il tutto o la parte. Quindi per meglio spiegare l'idea dell'onorevole Aporti e togliere ogni dubbio, convien dire: « *nella sola parte dispositiva*. »

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento consiste che, dopo le parole: « potrà essere fatta d'ufficio » si dica: « *nella sola parte dispositiva*. »

Pongo a partito quest'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo coll'onorevole ministro...

CHIAVES. Permetta, chiederei di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Chiaves.

CHIAVES. Io vorrei che si vedesse un po' se non sia il caso di aggiungere: « fatta d'ufficio dall'amministrazione finanziaria » perchè tante volte una notificazione d'ufficio s'intende fatta dall'autorità giudiziaria...

SPANTIGATI. No, no!

CHIAVES... mentre qui s'intende notificazione fatta dall'amministrazione finanziaria. Si veda un po' se non sia il caso di aggiungere queste parole.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole relatore?

INDELLI, *relatore*. Quello che dice l'onorevole Chiaves non è che un chiarimento maggiore, e quando si tratta di chiarimenti io non mi oppongo mai. Non abbiamo quindi difficoltà che si aggiunga pure: « dall'amministrazione finanziaria. »